

Pubblicato il 30/08/2017

N. 04214/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02669/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2669 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Agatiello Francesca Maria, rappresentata e difesa dagli avvocati Gregorio Marugi, Alfredo Contieri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Alfredo Contieri in Napoli, via Raffaele De Cesare n. 7;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.r., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia n. 81;

nei confronti di

Colesanti Silvio, Ferreri Giuliana, Ghieri Maria, Viti Fortunata, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto dirigenziale n. 108 del 18 marzo 2016 Dipartimento n. 52 - Dipartimento della salute e delle risorse naturali – Direzione generale tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale U.O.D. 8 – U.O.D. Politica del farmaco e dispositivi, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio nella Regione Campania;

- dell'allegato A del medesimo Decreto, riportante detta graduatoria,

- di tutti gli atti precedenti e seguenti, comunque connessi o presupposti;

nonché, per l'annullamento, a seguito della presentazione di ricorso per motivi aggiunti:

- del Decreto dirigenziale n. 363 del 30 dicembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 2 gennaio 2017, della Direzione generale 4 – Direzione generale tutela della salute e coordinamento del Sistema sanitario regionale, avente ad oggetto il concorso ordinario per la formazione della graduatoria unica per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio nella Regione Campania, con la rettifica della graduatoria approvata con il precedente decreto dirigenziale n. 108 del 18 marzo 2016;

- del Decreto dirigenziale n. 91 del 3 febbraio 2017 della Direzione generale 4 – Direzione generale tutela della salute e coordinamento del Sistema sanitario regionale, avente ad oggetto "D.D. n. 13 del 6 febbraio

2009 rettificato con D.D. n. 17 del 17 febbraio 2009 – Concorso ordinario per la formazione di una graduatoria unica per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania – Determinazioni in ordine alla fase di interpello”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 12 del 6 febbraio 2017;

- di tutti gli atti allegati al Decreto dirigenziale n. 91 del 3 febbraio 2017;
- di ogni atto connesso, premesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2017 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente (che ha partecipato ad un concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, classificandosi al posto n. 164 con il punteggio di 82,920) si duole del punteggio attribuitole dalla Commissione di concorso per i titoli, sostenendo essere inferiore a quello spettante (di punti 83,914);

Rilevato che la ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti chiede di esser autorizzata, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, ad effettuare la notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a.;

Rilevato altresì che, nel ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente chiede che venga ordinato alla amministrazione regionale di depositare in giudizio “l'intera documentazione, compresi gli atti della Commissione inerenti al punteggio assegnato concernente la prova di esame”;

Ritenuta meritevole di accoglimento l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati (ossia dei soggetti che sarebbero pregiudicati dall'accoglimento del proposto gravame) e, in ragione dell'elevato numero di questi ultimi, disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a. - ordinando alla ricorrente di integrare il contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale Internet della Regione Campania nonché sui siti dei cinque Ordini professionali provinciali dei farmacisti;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami dovrà essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione Campania e sui siti degli Ordini professionali provinciali dei farmacisti di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Avellino dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati; e) l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti; f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale

del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

- la parte ricorrente dovrà richiedere l'inserimento del predetto avviso sui siti Internet, tramite apposita istanza alla Regione Campania e agli Ordini professionali provinciali dei farmacisti, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla scadenza del predetto termine (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito Internet della Regione Campania e da quelli degli Ordini professionali provinciali dei farmacisti sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale;

Ritenuto, altresì, accogliere l'istanza istruttoria per come formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, ordinare alla Regione Campania di depositare in giudizio l'intera documentazione relativa alla procedura de qua, compresi gli atti della Commissione relativi al punteggio assegnato alle prove d'esame, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta),

- ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;

- dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia per l'ulteriore trattazione della causa all'udienza pubblica del 24 aprile 2018.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Marotta

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO